



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 457 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 15/10/2010

Oggetto: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI CADEO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 21/12/2009 - STRALCIO SCHEDA POC N. 16. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

L'anno DUEMILADIECI addì QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 09:15 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Assente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Presente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CARMELO FONTANA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore PATRIZIA BARBIERI.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 8 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Oggetto: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI CADEO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 21/12/2009 - STRALCIO SCHEDA POC N. 16. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Cadeo ha regolato lo sviluppo urbanistico e l'assetto edilizio del proprio territorio attraverso il Piano strutturale comunale (PSC), il Piano operativo comunale (POC) e il Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) approvati in adeguamento alla legge regionale n. 20 del 2000 rispettivamente con atti del Consiglio comunale n. 26 del 05 aprile 2007, n. 58 del 31 luglio 2007 e n. 59 del 31 luglio 2007;
- con nota n. 2652 del 12 marzo 2010 (prot. prov.le n. 20768 del 12/03/2010) il Comune di Cadeo ha inoltrato a questa Amministrazione, alla Sezione provinciale di ARPA, alla Azienda USL, all'Autorità d'Ambito di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza gli elaborati tecnico-amministrativi relativi ad una variante al POC adottata con atto del Consiglio Comunale n. 81 del 21 dicembre 2009;
- del deposito del Piano è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 24 del 17 febbraio 2010;
- a seguito di specifiche richieste di questa Amministrazione (note prov.li n. 32908 del 26 aprile 2010 e n. 47246 del 18 giugno 2010), il Comune di Cadeo ha inviato la documentazione integrativa in allegato alla nota n. 6885 del 19 luglio 2010, qui pervenuta in data 21 luglio 2010 (prot. prov. n. 55834);
- con nota del 23/07/2010 n. 7014 (pervenuta per conoscenza anche a questa Amministrazione in data 27/07/2010, prot. prov. n. 56924), il Comune di Cadeo ha provveduto ad inviare la documentazione integrativa all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, alla Sezione Provinciale di ARPA, all'Autorità d'Ambito di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, con lo scopo di acquisire i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Atteso che il Comune di Cadeo:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 25/02/2010, ha individuato, tra le previsioni contenute nella variante di POC adottata con atto C.C. n. 81/2009, quelle che possono rientrare nei casi di esenzione dalla Valsat, previsti dall'art. 5, comma 5, della L.R. n. 20/2000 (come sostituito dalla L.R. n. 6/2009), riconducendo la variante puntuale di cui alla scheda n. 16 del POC adottato (centro raccolta rifiuti), alla fattispecie di cui alla lettera e) del medesimo art. 5, comma 5 (*"varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso"*);
- successivamente, con nota del 19/07/2010 n. 6885 (pervenuta in data 21/07/2010, prot. prov.le n. 55834), ha ulteriormente precisato che le sole proposte di variante di cui alle schede nn. 12, 18, 22, 23 e 24 della Variante POC adottata con atto consiliare n. 81/2009, sono da assoggettare alla valutazione di sostenibilità ambientale;

Preso atto che, con nota n. 9591 del 6 ottobre 2010 (prot. prov.le n. 71638 del 8 ottobre 2010) il Comune di Cadeo:

- ha comunicato che, con delibera del Consiglio comunale n. 40 del 2 agosto 2010, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo del nuovo centro raccolta rifiuti urbani in loc. Colombaia, e contestualmente adottata specifica variante allo strumento urbanistico che ha confermato la destinazione

già prevista dalla scheda n. 16 del POC adottato con atto C.C. n. 81 del 21/12/09 e in corso di esame da parte di questa Amministrazione;

- in ragione dell'urgenza di approvare in tempi rapidi la variante urbanistica relativa al centro di raccolta rifiuti (da realizzarsi con finanziamenti della Regione Emilia Romagna nel rispetto della tempistica stabilita dalla Regione medesima), ha chiesto a questa Amministrazione di esprimersi, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. 20/2000, sulla scheda n. 16 del POC adottato con atto C.C. n. 81 del 21/12/09, stralciandola dall'esame complessivo della Variante POC;

Preso inoltre atto che, con nota n. 9691 dell'otto ottobre 2010 (registrata al protocollo provinciale nella stessa data con n. 71720), il Comune di Cadeo ha trasmesso, relativamente alla scheda di variante POC n. 16, la documentazione geologico-sismica ai fini dell'espressione del parere provinciale, sicchè il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della variante – stralcio scheda POC n. 16 - scade il 7 dicembre 2010;

Tenuto conto che:

- la Provincia, in base all'articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità del POC (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di POC;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante al POC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;
- l'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008, indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, sostituita dal D. Lgs. n. 4/2008, ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 6 del 6 luglio 2009;

Rilevato, per quanto riguarda specificamente gli aspetti di valutazione ambientale, che:

- la L.R. n. 20 del 2000 ha operato la scelta di non ricorrere, per i piani territoriali e urbanistici da essa disciplinati, ad una autonoma procedura di VAS, eventualmente preceduta dalla verifica di assoggettabilità, ma di integrare la valutazione ambientale nel procedimento di formazione del piano, riconoscendo a tal fine al documento di Valsat il valore di rapporto ambientale, con il quale l'amministrazione procedente raccoglie e porta a sintesi le valutazioni sugli effetti ambientali del piano;
- l'art. 5, comma 5, della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009, individua alcune varianti minori ai piani che vengono escluse dalla procedura di valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) prevista dal medesimo art. 5, in quanto non riguardano, con contenuto innovativo, le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e non modificano le scelte localizzative, i dimensionamenti e le caratteristiche degli insediamenti o delle opere già previsti e valutati dai piani variati;

Preso atto, peraltro, che, in sede di formulazione dei pareri relativamente alle schede di variante POC individuate dal Comune (atto di Giunta n. 15/2010) come esenti dalla procedura di valutazione ambientale,

l'Azienda USL, Dipartimento di Sanità pubblica U.O. Igiene edilizia (parere in data 30 settembre 2010, n. 70330 di prot. prov.le del 4 ottobre 2010), la Sezione provinciale di ARPA (parere in data 21 settembre 2010, n. 68651 di prot. prov.le del 27 settembre 2010), l'Autorità d'Ambito di Piacenza (parere in data otto settembre 2010, n. 65685 di prot. prov.le del 13 settembre 2010) e il Consorzio di Bonifica (parere in data 18 maggio 2010, n. 39388 di prot. Prov.le del 19 maggio 2010) nulla rilevano in merito agli impatti sull'ambiente per quanto riguarda l'area di variante POC di cui alla scheda n. 16;

Considerato che a compimento della fase istruttoria, il Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo;

Considerato che dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità, in relazione alla variante – stralcio scheda POC n. 16, di:

- formulare le seguenti riserve:
 1. Secondo quanto disposto dell'art. 42 del PSC l'area per rifiuti ingombranti può essere collocata in zona di espansione produttiva o agricola periurbana ma tuttavia la superficie non potrà essere inferiore a 5000 mq.. La collocazione ai sensi dell'art. 28 comma 3 della LR 20/00 può essere considerata compatibile, sebbene si rilevi allo stato il contrasto fra la norma di PSC e la superficie della previsione (2000 mq) che comunque risulta direttamente connessa con la più ampia zona per attrezzature urbane tecnologiche.
 2. Accertato che la "Zona di stoccaggio di rifiuti ingombranti" interferisce con una zona "C" del PTCP, per garantire la compatibilità della stessa al piano sovraordinato è necessario che venga connotata a tutti gli effetti quale "Stazione ecologica" con riferimento a quanto disposto dall'art. 38 - Aree non idonee per ogni tipo di impianto - del già citato PTCP.
 3. Particolare attenzione dovrà essere posta alla gestione delle acque e dei reflui. Dovranno in particolare rispettarsi le disposizioni di cui all'art. 35, comma 5, e all'art. 36-bis delle Norme del PTCP, stante la collocazione dell'area nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Settore B di ricarica degli acquiferi individuato nella Tav. A5 del Piano) e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 del Piano).
 4. Si raccomanda il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella relazione geologica di supporto alla variante.
- non procedere con la valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000, concordando con quanto proposto dal Comune in merito all'inclusione della variante POC in esame nei casi di esenzione previsti dal comma 5 del medesimo art. 5 della LR 20/00;
- esprimere parere sismico favorevole;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. n. 42/2004;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il vigente Statuto dell’Amministrazione Provinciale;
- il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l’acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l’Atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l’attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante “Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all’Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante “Approvazione dell’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, in merito a “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)”;
- la circolare regionale “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l’attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell’Emilia-Romagna approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;

- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Atto provvisorio per l'individuazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del 15 maggio 2006;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Adalgisa Torselli, in qualità di Dirigente del Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Cadeo per le successive determinazioni di competenza;

★

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare alla Variante al POC del Comune di Cadeo, adottata con atto del Consiglio Comunale n. 81 del 21 dicembre 2009, limitatamente alla scheda n. 16 (centro raccolta rifiuti), le seguenti riserve:
 - Secondo quanto disposto dell'art. 42 del PSC l'area per rifiuti ingombranti può essere collocata in zona di espansione produttiva o agricola periurbana ma tuttavia la superficie non potrà essere inferiore a 5000 mq.. La collocazione ai sensi dell'art. 28 comma 3 della LR 20/00 può essere considerata compatibile, sebbene si rilevi allo stato il contrasto fra la norma di PSC e la superficie della previsione (2000 mq) che comunque risulta direttamente connessa con la più ampia zona per attrezzature urbane tecnologiche.
 - Accertato che la "Zona di stoccaggio di rifiuti ingombranti" interferisce con una zona "C" del PTCP, per garantire la compatibilità della stessa al piano sovraordinato è necessario che venga connotata a tutti gli effetti quale "Stazione ecologica" con riferimento a quanto disposto dall'art. 38 - Aree non

idonee per ogni tipo di impianto - del già citato PTCP.

- Particolare attenzione dovrà essere posta alla gestione delle acque e dei reflui. Dovranno in particolare rispettarsi le disposizioni di cui all'art. 35, comma 5, e all'art. 36-bis delle Norme del PTCP, stante la collocazione dell'area nelle Zone di protezione delle acque sotterranee (Settore B di ricarica degli acquiferi individuato nella Tav. A5 del Piano) e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 del Piano).
 - Si raccomanda il rispetto delle prescrizioni attuative indicate nella relazione geologica di supporto alla variante.
2. di non procedere con la valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000, concordando con quanto proposto dal Comune in merito all'inclusione della variante – stralcio (scheda POC n. 16) nei casi di esenzione previsti dal comma 5 del medesimo art. 5 della LR 20/00;
 3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16 del 30 ottobre 2008 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”, parere favorevole relativamente alla variante – stralcio in esame;
 4. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II SEGRETARIO GENERALE

CARMELO FONTANA



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente
e urbanistica**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 584/2010 del Servizio Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica ad oggetto: **VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI CADEO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 21/12/2009 - STRALCIO SCHEDA POC N. 16. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.** , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 13/10/2010

**Sottoscritto dal Dirigente
(TORSELLI ADALGISA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

**L'Assessore Programmazione e Sviluppo Economico del Territorio,
Urbanistica, Politiche per la Montagna**

PRENDE VISIONE

della proposta n. 584/2010 Servizio Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica ad oggetto: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI CADEO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 21/12/2009 - STRALCIO SCHEDA POC N. 16. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

Piacenza lì, 13/10/2010

**Sottoscritto per presa visione
dall' Assessore (BARBIERI PATRIZIA)**

con firma digitale



Provincia di Piacenza

Servizio Affari generali, archivio e protocollo

Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 457 del 15/10/2010

Servizio Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica

Proposta n. 584/2010

Oggetto: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI CADEO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 21/12/2009 - STRALCIO SCHEDA POC N. 16. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione) ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 20/10/2010

Sottoscritta
***dal Dirigente del Servizio Affari
Istituzionali***

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale



Provincia di Piacenza

Servizio Affari generali, archivio e protocollo CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera di Giunta N. 457 del 15/10/2010

Servizio Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica

Proposta n. 584/2010

Oggetto: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI CADEO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 21/12/2009 - STRALCIO SCHEDA POC N. 16. FORMULAZIONE RISERVE, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:
perché dichiarata immediatamente eseguibile e decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 05/11/2010

Sottoscritta
***dal Dirigente del Servizio Affari
Istituzionali***

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale